



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelia@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 283 del 11/08/2021

Proposta n. 153
 del 11/08/2021

Oggetto: Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Maria Giovanna Nughedu, istruttore amministrativo Cat. C. del Comune di Burgos ai sensi dell'art. 92 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, sono stati attribuiti, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 12 del 01/04/2021** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 13 del 01/04/2021** è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale **n. 26 del 07/05/2021** è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- la Legge n. 241/1990;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”;

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita “Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, di ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art.92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì l'art. 1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che “*I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza*”;

ATTESO CHE all'ufficio demografico dell'Ente risulta assegnata la Dr.ssa Taras Maria Valentina, dipendente della Provincia di Oristano ed assunta presso il Comune di Anela fino al 31/08/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, nelle forme del contratto di lavoro subordinato, al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato, come da propria determinazione n.242 del 02/07/2021;

POSTO CHE la Dr.ssa Taras ha manifestato l'impossibilità a concedere un ulteriore proroga oltre tale data, e stante la complessa e articolata funzionalità dell'ufficio demografico al quale sono assegnati numerosi compiti si ritiene necessario inserire immediatamente una figura professionale che possa farsi carico delle incompatibilità legate agli adempimenti d'ufficio i quali a fronte di tempi istruttori molto ristretti, comportano processi valutativi complessi;

DATO ATTO che sono state fissate le prove selettive della procedura concorsuale per la copertura del di un istruttore direttivo amministrativo per il Servizio Amministrativo, in particolare per lo svolgimento dei compiti inerenti gli uffici Affari Generali, Segreteria, Affari giuridici del Personale e Demografico;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella dell'ufficio Demografico, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 267/2000, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale **n.9 del 12/03/2021** con la quale l'Ente ha aggiornato il fabbisogno del personale prevedendo l'inserimento dell'utilizzo di figure professionali mediante contratto di lavoro flessibile per gli uffici in attesa della predisposizione degli atti per l'avviamento delle procedure concorsuali;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Amministrativo, per conto dell'Amministrazione Comunale di Anela, ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo della **Sig.ra Maria Giovanna Nughedu dipendente a tempo indeterminato e part time al 50% del Comune di Burgos (NS. PROT. 3381 DEL 05/08/2021), per 2 mesi a i sensi dell'art.92 del D.Lgs. 267/2000**, secondo le seguenti modalità:

- l'incarico comporterà un impegno lavorativo per un numero complessivo di ore settimanali pari a dodici;
- la prestazione verrà svolta per 9 ore in presenza presso il Comune di Anela e per 3 mediante la modalità di lavoro cd “agile”;

DATO ATTO che, la **Sig.ra Maria Giovanna Nughedu in parola**, opportunamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità a prestare il proprio servizio attraverso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time per un n. 12 ore settimanali;

ACQUISITA l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Burgos per la dipendente in parola, acquisita al protocollo dell'Ente **n.3472 del 11/08/2021 per 12 ore settimanali dal 11/08/2021 al 11/10/2021**;

VISTI inoltre i provvedimenti relativi allo smart working, con riferimento in particolare a quelli relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dal Ministro per la Pubblica Amministrazioni, e in particolare:

- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che:

- all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone "[...] 3. *Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [..]";*
- all'art. 18, comma 5, del D.L. n. 9/2020, che ha modificato l'art.14, comma 1, della Legge n. 124/2015, dichiara conclusa, o meglio soppressa, la sperimentazione triennale della introduzione di questa forma di lavoro, per cui, si applica il vincolo secondo il quale almeno il 10% dei dipendenti che lo richiedono devono potersi "avvalere delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera";
- l'art. 2 del DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11, recante "misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), alla lettera r) testualmente recita: "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";
- l'Art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, testualmente recita: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni";
- l'Art. 1 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" testualmente recita (comma 2 lettera s) "... 2. *Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: ... s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile*";
- l'art. 263 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", testualmente recita:
 - "1. *Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.*
 - "2. *Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.*
 - "3. *Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai fini della performance.*
 - "4. *La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. con DPCM del 9/03/2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale fino alla data del 03/04/2020 le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 8/03/2020, attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*

epidemiologica da COVID-19»;

- la Direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con la quale sono state emanate “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”;
- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446, con la quale sono state emanate “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
- la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono state dettate Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

RICHIAMATA la deliberazione della **Giunta Comunale n. 22 del 07/05/2020** di approvazione del Regolamento per l'introduzione e la disciplina della prestazione lavorativa in modalità Lavoro agile;

VALUTATI i contenuti dell'attività lavorativa svolta dal dipendente in parola di seguito elencati e ritenuti gli stessi compatibili con la continuità dei servizi erogati;

RITENUTO di concedere lo svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile a partire **dal 11/08/2021 al 11/10/2021** stabilendo che la prestazione si dovrà svolgere nelle seguenti articolazioni e modalità operative:

- L'attività lavorativa si dovrà svolgere in presenza e in modalità smart working sulla base di apposito progetto ai sensi dell'art. 1 e seguenti del richiamato Regolamento per l'introduzione e disciplina del lavoro agile, approvato con la Delibera di Giunta Comunale **n. 22 del 07/05/2020**, da concordarsi tra il dipendente e il responsabile dell'Area;
- il lavoro verrà svolto da remoto mediante l'utilizzo del software gestionale “Civilia Next” su *cloud* per protocollo e tributi;
- durante l'orario indicato il dipendente si renderà disponibile alle mail istituzionali dell'ufficio preposto;

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

VISTI infine:

- l'art. 14 della Legge 13 Agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Capo II “Lavoro Agile” della Legge 22 Maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” e in particolare l'art. 18;
- il D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 80 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- L'Accordo fra Regione Sardegna ANCI, CAL, CGIL fp; CISL, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali, punto 3 “Adozione e incremento dello Smart Working”;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

RITENUTO di poter procedere all'assunzione della dipendente richiamata in premessa;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. **RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE**, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. 267/2000, per **12 ore settimanali**, dell'attività lavorativa della **dipendente del Comune di Burgos Sig.ra Maria Giovanna Nughedu dal 11/08/2021 al 11/10/2021**, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere la continuità e l'efficienza dell'ufficio Demografico, in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale;

3. DI RICONOSCERE alla dipendente il diritto di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità Lavoro Agile a decorrere **dal 11/08/2021 al 11/10/2021**;

4. DI APPROVARE il progetto per lavoro agile, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presentato dal dipendente e previamente concordato con l'Amministrazione ai sensi del Regolamento per l'introduzione e la disciplina del Lavoro Agile approvato con delibera di **Giunta comunale n. 22 del 07/05/2020**;

5. DI STABILIRE che il servizio avrà corso, quanto a modalità operative, secondo le linee indicate in premessa ed eventualmente modificabili o integrabili con disposizioni di servizio da adottarsi con i poteri del privato datore di lavoro.

6. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'ente, troverà copertura nei capitoli **10901, 10902 e 1168 del bilancio 2021/2023**;

7. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

8. DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà sottoscritta dal Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento

SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio

SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 11/08/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 11/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 11/08/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
SALE FRANCESCO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio